

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 64/2013

del 3 maggio 2013

## che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2013, il 2014 e il 2015 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale <sup>(1)</sup>.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione <sup>(2)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e che deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo accordo.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

<sup>(1)</sup> GU L 235 dell'1.9.2012, pag. 8.<sup>(2)</sup> GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 24.

1) il testo del punto 68 [regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione] è soppresso;

2) dopo il punto 73 [regolamento (UE) n. 1048/2012 della Commissione] è inserito il seguente:

«74. **32012 R 0788**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2013, il 2014 e il 2015, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 235 dell'1.9.2012, pag. 8).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) all'articolo 1 è aggiunto quanto segue:

“Nel 2013, nel 2014 e nel 2015 l'Islanda può continuare a prelevare e analizzare campioni per gli stessi 61 antiparassitari controllati in prodotti alimentari sul suo mercato nel 2012.”;

b) nell'allegato II, punto 5, è aggiunto quanto segue:

IS	12 (*) 15 (**)
NO	12 (*) 15 (**)* »

## Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

## Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Gianluca GRIPPA

---